

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 19/11/2024

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data il 17/12/2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente il 31.01.2023, previa emissione di conteggio finale in corrispondenza della quarantottesima rata sulle 120 pattuite.

Infruttuoso il preventivo reclamo, si rivolge all'Abf, domandando il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle quote non maturate relative ai costi di intermediazione del credito e di istruttoria per un totale di € 2059,59, oltre interessi e spese difensive. Chiede anche la restituzione della commissione di estinzione pari ad € 189,06 e delle somme eventualmente versate dopo l'estinzione, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese difensive e al rimborso delle spese relative alla presente procedura.

L'intermediario, previa sua costituzione, deduce di non dovere alcunchè alla controparte in base alla disciplina applicabile, sicché chiede il rigetto della domanda.

Comunque, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla commissione di intermediazione, corrisposta per prestazioni eseguite da terzi.

Nel merito contesta che le commissioni siano suscettibili di restituzione sulla base delle pattuizioni contrattuali e della disciplina applicabile, richiamando al riguardo una decisione recente della corte di giustizia UE emessa in materia di crediti immobiliari.

Le parti hanno ribadito le loro difese nei successivi atti.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Preliminarmente, occorre precisare che dal conteggio estintivo (che, ai sensi dell'art. 115 cpc, può essere messo a fondamento di questa decisione, in quanto non ne sono stati contestati i contenuti fattuali) risulta che le commissioni non sono state detratte dalla somma dovuta a saldo e corrisposta alla parte resistente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. D'altro canto, ciò si desume anche dalla difesa del resistente, a tenore della quale il costo in questione non sarebbe rimborsabile.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, «non possono ... sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve il pagamento» derivante dall'anticipata estinzione, donde la configurabilità della sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria dei costi relativi al finanziamento estinto anticipatamente (cfr. Collegio di Napoli, n. 20524/2021 e n. 81/2022 e Collegio di coordinamento n. 6816/2018, la cui decisione, pur essendosi riferita a costi *recurring*, può essere estesa ai costi *up front*, una volta stabilite la rimborsabilità con la sentenza Lexitor e con la giurisprudenza successiva)

Quanto agli altri profili controversi, il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, dl n. 73/2021 (decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i collegi abf hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della corte costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del dl n. 73/2021, a tenore della quale «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

«Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'abf».

«La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda».

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. Civ.) Utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. Civ.).

Del resto, l'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023, convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'unione europea, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi in caso.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali aspetti giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente, come sottolineato sopra, chiede le quote non maturate delle spese di istruttoria e di intermediazione.

Dovendosi applicare per entrambi i costi il metodo della curva degli interessi, dal momento che con essi sono state remunerate prestazioni destinate ad esaurirsi con la conclusione del contratto e la costituzione del rapporto, spettano € 134,93 per spese istruttorie (detratti € 246,57 già rimborsati) ed € 1.252.39 per commissioni di intermediazione.

In conclusione, va riconosciuta complessivamente la somma di € 1.387,00 (previo arrotondamento in difetto di € 1387,32), oltre interessi legali che, coerentemente con l'orientamento condiviso dai Collegi, vanno fatti decorrere dal reclamo, qualificabile anche come atto di costituzione in mora, e non dall'estinzione.

Non vi è prova del versamento di rate eccedenti e non dovute.

Da ultimo, non possono essere attribuite le chieste spese difensive, posto il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.387,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO